

CLXXVII SEDUTA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI
indi
del Vicepresidente GARDU
indi
del Presidente CERIONI

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	3953
Congedi	3953
Disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48) (Continuazione della discussione):	
GHIRRA	3955
STARA, relatore	3958
DE MAGISTRIS, relatore	3960
CORRIAS, Presidente della Giunta	3966
SOTGIU GIROLAMO	3970
SODDU	3973
Interpellanza (Svolgimento):	
USAI	3954
MELIS, Assessore all'industria e commercio	3954
Sull'ordine del giorno:	
CONGIU	3977
CORRIAS, Presidente della Giunta	3977
TORRENTE	3977
PISANO	3978
PRESIDENTE	3978

La seduta è aperta alle ore 9 e 45.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Puligheddu ha chiesto congedo per 10 giorni per motivi di sa-

lute. Se non vi sono osservazioni, il congedo si intende concesso.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Pernis, settima assenza.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza Usai all'Assessore all'industria e commercio. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere se è a conoscenza che, nonostante la rettifica pubblicata nel B.U. n. 80, nei Comuni della Barbagia di Belvì, del Mandrolisai e del Sarcidano superiore serpeggia un vivo malcontento per l'inspiegabile incertezza ora emersa sulla ubicazione dello stabilimento siderurgico che la S.I.E.S. deve costruire per la lavorazione dei minerali ferrosi del giacimento di Giacurru, e se non ritenga utile ed urgente assicurare le popolazioni interessate che la Regione è decisa a favorire l'insediamento della nuova attività nella zona dove si estrae la materia prima e non altrove. Il sottoscritto chiede inoltre di sapere se la S.I.E.S., nell'elabora-

zione dei progetti presentati all'approvazione della Regione e del Credito Industriale Sardo, ha tenuto conto degli intendimenti più volte manifestati dall'Assessorato dell'industria e commercio e dall'Ente Sardo di Eletticità di voler sfruttare il ricco giacimento di antracite di Seui per la produzione dell'energia elettrica occorrente alla miniera di Giacurru ed allo stabilimento industriale che sorgerà nella zona di Ortuabis. La presente interpellanza ha carattere d'urgenza». (146)

PRESIDENTE. L'onorevole Usai ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

USAI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interpellanza non ha bisogno di essere illustrata; devo dire soltanto che la presentai con carattere d'urgenza nel gennaio del 1963 e la risposta giunge dopo cinque mesi e che, purtroppo, in questo periodo è continuata l'emigrazione dei giovani dalla zona del Sarcidano, del Mandrolisai e della Barbagia di Belvì e che ancora non si conosce se e quando sarà attivata la miniera di Giacurru ed iniziata la costruzione dello stabilimento di Ortuabis. Anzi, le voci allarmanti si sono maggiormente acuite e pare che il progettato stabilimento lo si voglia costruire a Portovesme. Siccome quel complesso industriale è legato allo sfruttamento della miniera di ferro di Giacurru ed anche a quella di antracite di Seui, insisto perchè l'onorevole Assessore mantenga gli impegni assunti con le popolazioni della Barbagia di Belvì e del Sarcidano. Comunque, mi riservo di riprendere la parola dopo la risposta dell'onorevole Melis.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'industria e commercio ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in concomitanza con la emanazione dell'avviso di rettifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 80, circa la previsione di insediamento del costruendo stabilimento siderurgico della Società S.I.E.S., si è tenuta presso l'Assessorato dell'industria una riunione

di sindaci dei Comuni della Barbagia di Belvì e di Seulo. Come è stato or ora ricordato dall'onorevole interpellante, i sindaci dei Comuni di quelle zone, esprimendo il timore che l'impianto siderurgico fosse definitivamente destinato a Portovesme, rappresentavano l'aspirazione comune di tutta la zona a che detto impianto si insediasse invece in Ortuabis.

Alla riunione erano presenti, su invito dell'Assessorato, gli imprenditori del progettato stabilimento siderurgico, con i quali sono state esaminate le condizioni economiche che presiedono alla scelta della più valida ubicazione dello stabilimento. E' evidente che, in regime di puro mercantilismo, tali condizioni si individuano in un rigoroso calcolo obiettivo di costi comparati: costo del trasporto dei materiali di costruzione dell'impianto; costo di trasporto delle materie prime (minerale di ferro, calcare, carbon fossile ecc.); costo del trasporto del prodotto finito; costo del trasporto dell'energia; costo del trasporto operaio; costo dell'eventuale insediamento residenziale; costo degli eventuali impianti secondari e complementari, nonchè delle infrastrutture, in funzione degli approvvigionamenti di materie complementari e del collocamento delle produzioni.

In un regime invece di economia agevolata da incentivi pubblici come quella appunto nella quale noi operiamo, le scelte economiche potranno essere, entro certi limiti, influenzate dagli obiettivi fondamentali cui è finalizzata l'azione propulsiva della Regione. Nel caso specifico, gli incentivi pubblici trovano più ampia applicazione quando occorra superare peculiari difficoltà ambientali, allo scopo di favorire l'insediamento di attività produttive anche nelle zone meno dotate, soprattutto se in diretto collegamento con lo sfruttamento di risorse locali. In tal senso, come gli onorevoli colleghi ricordano, si è pronunciato il Consiglio nella indicazione dei criteri prioritari di intervento del Piano di rinascita. Tali criteri, che si ricavano con chiarezza dai principi informativi degli articoli 30 e 31 della legge 11 giugno 1962, numero 588, sono stati tenuti rigidamente presenti nell'assicurare alla Società S.I.E.S. il favorevole esame delle possibilità di ammettere l'iniziativa al godimento preferenziale e prio-

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

ritario delle provvidenze nel caso di insediamento nella zona di Ortuabis.

E' perciò possibile assicurare che nessuna predeterminazione è stata posta alla scelta ubicazionale dell'imprenditore, il quale, anzi, è stato sollecitato a contemperare le sue scelte economiche con le esigenze e i principi sociali cui si ispira la politica di sviluppo della Regione.

Quanto all'utilizzazione dell'antracite di Seui si può precisare che la S.I.E.S. non ha mai previsto l'impiego di tale combustibile per la produzione di energia elettrica, bensì come riducente nella fusione. In tal senso ogni attenzione è posta, e l'onorevole interpellante ne ha fatto or ora menzione, per salvaguardare la possibilità di economica sopravvivenza della miniera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per dichiarare se è soddisfatto.

USAI (D.C.). Ringrazio l'onorevole Melis della risposta, ma non nascondo la mia insoddisfazione perchè avrei gradito qualche notizia più concreta, e non solo belle parole. In particolare, volevo sapere quando comincerà lo sfruttamento della miniera di Giacurru, e a che punto sono gli studi e se è stato già fissato il posto dove costruire lo stabilimento.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione».

E' iscritto a parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla discussione sul disegno di legge è emerso con sufficiente chiarezza che il Consiglio, nell'esame del problema, manifesta un diffuso imbarazzo e una accentuata perplessità; non può nascondere di non essere stato posto dalla Giunta, nel decidere su uno tra i più importanti problemi della vita e della fun-

zionalità dell'Istituto autonomistico, in condizioni di completa libertà, indispensabile sempre al giudizio del Consiglio, ma, più accentuatamente, in questa circostanza.

Intendo sottolineare l'importanza del problema, tanto più evidente ove si tenga presente che l'approvazione del provvedimento non è solo un atto di profonda giustizia nei confronti di oltre 1000 dipendenti, che legittimamente reclamano i diritti loro spettanti, ma interessa — mi pare che questo aspetto non sia stato sufficientemente messo in evidenza — tutti i Sardi, tutti i cittadini della nostra Isola. E' un problema tanto più urgente ed attuale di fronte ai compiti che l'Ente autonomistico deve assolvere; siamo infatti convinti degli stretti legami che intercorrono tra le esigenze del cittadino e quelle del dipendente regionale. L'autonomia, sotto l'aspetto del decentramento alla Regione di compiti dello Stato e di volontà democratica del popolo sardo, doveva avvicinare il cittadino all'azione politica e amministrativa dell'Istituto, fare del cittadino un soggetto e non un oggetto, come avviene nella concezione accentratrice e autoritaria dello Stato, liberarlo dalle pastoie dell'ordinamento burocratico autoritario, infondergli fiducia verso gli istituti della democrazia. Doveva inoltre liberare il dipendente dell'Amministrazione dalla condizione di essere, a sua volta e suo malgrado, un attore e una vittima della concezione autoritaria antidemocratica dei pubblici poteri.

In altre parole, per essere chiari e per rifuggire dall'ermetismo di cui parlava l'onorevole Sanna Randaccio, noi accusiamo la Giunta regionale di screditare, di umiliare i contenuti democratici e rinnovatori, di favorire il diffondersi fra i cittadini di posizioni e di atteggiamenti che coinvolgono nella condanna gli Istituti autonomistici. Da qui, in effetti, sorge la fondata e diffusa preoccupazione del personale dipendente, assunto spesso, come è stato ricordato da altri, in deroga alle leggi, e sottoposto perciò — se non soggettivamente, almeno obiettivamente — ai ricatti, intimidito nelle sue manifestazioni di libertà; costretto, per paura, a fare servizi che poco hanno a che vedere con le mansioni di pubblico dipendente e molto, invece, con quella di attivisti di un

partito o di singoli esponenti della Giunta; trasformato, da cittadino al servizio di altri cittadini, in strumento di sottogoverno. Il personale sa di essere giudicato talvolta poco benevolmente dall'opinione pubblica e vuole perciò uscire da questa situazione; pur di uscirne si appella ai diversi Gruppi politici del Consiglio perchè non presentino emendamenti, perchè approvino lo stato giuridico nel testo originario. Esso vuole raggiungere un clima di tranquillità, anche se il provvedimento proposto è insoddisfacente. In questa premura del personale, che sorge da un profondo e legittimo diritto incontestabile, è implicito un terribile atto di accusa per la Giunta regionale. La definizione dello stato giuridico è infatti per esso, non tanto la classificazione ottimale della loro condizione di dipendenti, ma una sistemazione purchè sia, una sistemazione che, in altre parole, li renda liberi dalla paura.

Nessuno degli oratori intervenuti ha osato difendere il disegno di legge; esso è stato anzi da tutti criticato e considerato, per alcuni aspetti, mostruoso giuridicamente e assolutamente fuori della realtà politicamente. Anche chi ha annunciato il voto favorevole ha dovuto motivarlo con principi di umanità e di giustizia verso i dipendenti. Nessuno ha difeso il provvedimento per il suo contenuto; tutti hanno preso atto che in quattordici anni i dipendenti, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, hanno consolidato diritti irreversibili, inalienabili, che non possono essere ancora oltre ignorati. In definitiva, questo manto di copertura contiene tutta una serie di elementi negativi che stanno all'origine della situazione del passato che ha un riscontro preciso nelle deficienze contenute nel disegno di legge. Lo approviamo, si è detto, perchè finalmente si chiude una situazione anormale che per quattordici anni è stata costellata di ingiustizie, di discriminazioni, talvolta di illegalità. L'assenso, quindi, non trae origine dal convincimento della bontà della legge, ma dal fatto positivo che le Giunte regionali non potranno, in futuro, ripetere metodi e sistemi da tutti esplicitamente o implicitamente condannati.

Arriviamo, dopo lunghi quattordici anni, al-

la discussione del disegno di legge dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione...

COVACIVICH (D.C.), *Assessore ai trasporti e turismo*. Ci siamo arrivati prima. Non è vero che arriviamo a discutere questo disegno di legge dopo quattordici anni di autonomia.

GHIRRA (P.C.I.). Infatti, non esiste ancora lo stato giuridico, onorevole Covacovich. Capiisco l'esigenza della Giunta di difendere un certo operato. Non vale dire che sono state discusse leggi sul personale, che si sono discussi problemi del suo inquadramento; tutto ciò non toglie nulla ad una realtà di fatto, incontrovertibile: a distanza di 14 anni il personale dipendente dall'Amministrazione regionale non ha uno stato giuridico. Che il Presidente della Giunta porti elementi, notizie di disegni di legge, di discussioni, per me ha una importanza assolutamente trascurabile e marginale. La realtà è che lo stato giuridico del personale non si è fatto finora. E' stato ricordato ieri dal consigliere Arru, democristiano, che due erano le strade che potevano essere percorse: una molto semplice, dell'estensione ai dipendenti della Regione dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato; l'altra, forse più complessa, ma più ricca di contenuto autonomistico e più democratica, dell'elaborazione di uno stato giuridico che tenesse conto della realtà del decentramento, dei principi dell'autonomia e di una giusta visione dei rapporti fra dipendente ed amministrazione, tra amministrazione e cittadini.

Questa seconda strada avrebbe introdotto elementi nuovi quali l'ordinamento degli Assessorati, il coordinamento della loro attività con quella più generale della Amministrazione regionale, il rapporto fra Assessorati, organi decentrati, e cittadini della nostra regione. Tutti temi che, in definitiva, vengono discussi attualmente a livello nazionale, in sede di Commissione per la riforma burocratica e per la riforma della pubblica amministrazione. La realtà è — lo afferma all'articolo 1 — che con questo disegno di legge intendete estendere semplicisticamente al personale della Regione

le norme dell'inquadramento giuridico degli impiegati civili dello Stato. Questo è il concetto cardine del disegno di legge. In realtà, esso però non fa altro che proporci una edizione peggiorata del già deficiente ordinamento giuridico statale. Questa è purtroppo la realtà.

Tanto più grave, questo fatto, in quanto in Italia oggi è messo in discussione tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, che è in crisi. Esso è sottoposto ad una vasta serie di analisi da parte del Governo, di esponenti dell'alta burocrazia, dalle organizzazioni sindacali. Sono note le conclusioni, almeno provvisorie, cui è pervenuta la Commissione competente, contenute nella relazione del Ministro Medici. E' un'altra grande occasione che avete perduto. Avrei potuto anche giustificare una elaborazione lenta, ma originale. Avrei potuto approvare delle norme studiate in piena autonomia e elaborate in modo da tener conto della realtà che emerge oggi dal dibattito iniziato in campo nazionale.

Voglio essere sincero e chiaro fino in fondo. L'onorevole Cardia, illustrando la mozione di sfiducia di recente discussa dal Consiglio, fece un'affermazione politica molto grave, ma seria e ponderata. A nome del nostro Gruppo, l'onorevole Cardia disse che questa è la Giunta peggiore che la Sardegna potesse esprimere di fronte ai compiti che attualmente essa deve affrontare. Ritengo che dobbiamo riconfermare questo giudizio nell'esaminare il contenuto del disegno di legge. Nella stesura del Piano di rinascita, la Giunta ha voluto sacrificare gli interessi della Sardegna sull'altare degli interessi monopolistici; nello stato giuridico manifesta la volontà di legare i dipendenti ad una concezione burocratica ed autoritaria dell'Amministrazione.

Questa è una Giunta in piena crisi, in definitiva; essa non può però sfuggire alla realtà. Il Piano di rinascita non è stato ancora approvato dal Comitato dei Ministri, la situazione sarda presenta aspetti di accentuato aggravamento in tutti i settori, l'emigrazione continua, i monopoli non seguono più la Giunta sul terreno delle incentivazioni, ma pretendono di più, pretendono la piena libertà di azione. Tra

l'altro, la Giunta è sorretta da una maggioranza inesistente. Si vota infatti la fiducia e la Giunta riesce ad ottenere un risultato plebiscitario; si vota successivamente una legge di scarsa importanza, che anticipa il disegno di legge sullo stato giuridico e la maggioranza si manifesta in piena crisi.

Questo stato giuridico è un chiaro esempio di antidemocrazia. Come viene regolato, ad esempio, il complesso ed importante problema della rappresentanza sindacale del personale e quindi il problema più generale del rapporto di lavoro, del rapporto tra Amministrazione e personale? Su questo punto la concezione autoritaria è fin troppo evidente; al di sopra di tutto voi considerate prevalente e assorbente la volontà egemonica dell'Amministrazione. Escludete infatti il sindacato ed i dipendenti dalla partecipazione alle Commissioni e soprattutto a quelle previste all'articolo 6, ed al Consiglio di amministrazione per il personale previsto dall'articolo 8. In materia di pubblico impiego occorre tener presenti determinati concetti. Ci si trova di fronte a un rapporto di bilateralità; in questo quadro, elemento essenziale è il pieno rispetto del diritto delle organizzazioni sindacali a discutere in posizione paritaria con l'Amministrazione, ad essere rappresentate direttamente in ogni istanza nella quale si decidono gli interessi dei dipendenti, quali gli organici, i concorsi, le carriere, il trattamento economico, il trattamento previdenziale e assistenziale, per citare i più importanti. Ciò significa che deve essere garantito il pieno esercizio delle libertà sindacali e la piena possibilità di movimento per i rappresentanti del personale.

Devò mettere in luce un fatto, a questo proposito. Il personale della Regione è inquadrato in un sindacato autonomo. Mi pongo una domanda, nella veste di consigliere regionale e di dirigente sindacale: che significato ha il fatto che i dipendenti regionali abbiano un sindacato autonomo? In questi ultimi anni come si sono configurati i sindacati autonomi? Noi possiamo, in linea di principio, non essere contrari alla costituzione di sindacati così detti autonomi, quando il concetto di autonomia significa plu-

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

ralità di correnti sindacali e perciò elemento di unità; dialettica all'interno anzichè nella pluralità delle organizzazioni; quindi, una sola organizzazione con la dialettica interna delle correnti. Esiste un solo sindacato di questo tipo in Italia ed è il Sindacato autonomo della scuola media. Tutti gli altri sindacati autonomi, onorevole Covacovich, sono di ispirazione padronale; questa è in Italia la realtà del sindacato autonomo. Dico ciò non per accusare i dipendenti di aver voluto un sindacato padronale, ma perchè il clima della Regione li ha spinti a costituire un sindacato autonomo che non potesse apparire, nei confronti della Amministrazione, disposto ad assumere posizioni politiche; un sindacato assume infatti posizioni politiche aderendo a questa o quell'altra organizzazione sindacale.

A mio parere, la situazione rispecchia il clima che si è creato in quattordici anni di autonomia. Anche il fatto della esistenza di un sindacato autonomo, della mancata dialettica delle correnti, dello scontro di opinioni all'interno dello stesso sindacato (tengo a sottolineare, non tanto l'esistenza di un solo sindacato, quanto la mancanza di dialettica interna, espressioni di correnti sindacali diverse) non consente un'azione efficace a difesa degli interessi degli associati. Noi insistiamo perchè venga garantito il pieno esercizio delle libertà sindacali e la piena possibilità di movimento per i rappresentanti del personale.

Il nostro Gruppo accoglie in linea di massima l'indicazione data dal personale di non presentare emendamenti per non correre il rischio che il problema venga ancora una volta accantonato; dobbiamo però riconfermare la nostra volontà di presentare un gruppo di modifiche che affronta in modo deciso, e corregge, le gravi storture, da un punto di vista democratico, del disegno di legge. Proporremo, per quanto riguarda la funzione del sindacato, la sua rappresentanza, la sua partecipazione attiva a tutti gli atti in cui si decide delle sorti del personale, alcuni emendamenti, ai quali attribuiamo una importanza di principio. Sono questioni che non possono essere sottovalutate, se non si vuole assumere gravi responsabilità

nei confronti del progresso democratico e degli stessi lavoratori dipendenti dall'Amministrazione.

L'approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico non dipende dal nostro Gruppo; noi, d'altra parte, non abbiamo da condividere responsabilità sulla situazione caotica che si è creata tra il personale in questi anni; non abbiamo nessuna responsabilità in tutto ciò che è stato fatto in questi anni.

Ho sottolineato all'inizio e riconfermo ora la legittimità dei diritti che il personale ha acquisito in questi anni e che debbono essere tenuti presenti con assoluta priorità. Non condividiamo però niente di quanto è avvenuto; la responsabilità è vostra, della Giunta e della maggioranza. A voi, quindi, spetta, come atto di riparazione verso il personale, l'approvazione del disegno di legge. A noi rimane il compito di aiutarvi, affinchè la riparazione avvenga ragionevolmente, in modo democratico; vada cioè incontro alle legittime richieste dei dipendenti e possa creare nei cittadini sardi maggiore fiducia nell'Istituto autonomistico. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore per la seconda Commissione.

STARA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo disegno di legge è stato esaminato dalla seconda Commissione durante l'esercizio provvisorio, in un periodo cioè particolarmente delicato per adottare decisioni di spesa. Un parere non poteva essere dato per la scadenza già avvenuta del bilancio 1962, per l'esercizio provvisorio in corso e la mancanza del bilancio 1963. Comunque la Commissione, rendendosi conto dei motivi di urgenza, dei motivi sociali e del desiderio da tutti i settori sempre manifestato di andare incontro ai dipendenti della Regione approvando la loro sistemazione giuridica ed economica, ha creduto opportuno superare la situazione di fatto, dipendente dall'esercizio provvisorio, suggerendo una formulazione degli articoli finanziari

col riferimento ai capitoli del 1962. Come è detto nella breve relazione che accompagna il provvedimento, le spese inerenti alla nuova sistemazione del personale graveranno sul bilancio del 1963 in corrispondenza dei capitoli del bilancio 1962; non mi pare fosse possibile fare diversamente.

Questa mi pare la soluzione più logica e legalmente più accettabile. Ora che il bilancio 1963 è stato approvato, sarà necessario (e penso che ciò si possa fare in sede di coordinamento, sentito il parere dell'Assessorato delle finanze) indicare i capitoli sui quali graveranno le spese previste dal disegno di legge. Se questo lo si vuole fare subito, in questa sede, è necessario che l'Assessore alle finanze indichi con precisione quali sono i capitoli del bilancio 1963 che corrispondano a quelli 35, 36 e 36 bis del bilancio 1962 indicati nel provvedimento. Ritengo che, se questo aggiornamento è possibile fare subito, potrà esser fatto con un emendamento, in modo che anche la parte riguardante i capitoli di spesa sia formalmente e sostanzialmente esatta. Se ciò non è possibile, dato il ritmo che ha assunto la discussione, ritengo che il problema potrebbe essere risolto in sede di coordinamento trattandosi di una indicazione puramente formale, in quanto io ritengo che le spese previste siano state comprese nel bilancio 1963 e che perciò non siano necessari storni da altri capitoli. Anche se si dovessero fare storni, ciò non porterebbe nessuna difficoltà in quanto la Commissione aveva esaminato anche questo caso, dando parere favorevole. Prego la Giunta di indicare i capitoli del 1963 sui quali graveranno queste spese in modo da rendere più perfetta la legge e accellerarne l'approvazione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Cambosu - Sotgiu Girolamo - Ghirra - Nioi:

«Il Consiglio regionale, a conclusione del dibattito sullo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Am-

ministrazione regionale, impegna la Giunta: a) a predisporre i necessari provvedimenti per la riorganizzazione delle strutture e il riordinamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale in conformità con le conclusioni a cui è recentemente pervenuta la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione; b) a presentare, entro il 20 settembre 1963, gli strumenti relativi al trattamento economico del personale dipendente».

Masia - Soddu - Arru - Soggiu Piero:

«Il Consiglio Regionale della Sardegna, a chiusura della discussione generale sul disegno di legge n. 48 concernente lo "stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione" considerato che la Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1962, ha presentato la sua relazione generale; impegna la Giunta a predisporre sollecitamente i provvedimenti che, in proiezione regionale, necessariamente ne conseguono ed in particolare i disegni di legge concernenti: 1) l'attuazione del disposto di cui all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale, per realizzare un ulteriore decentramento, prevede che "la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici"; 2) l'ordinamento e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali; 3) il trattamento economico, in aggiunta allo stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico, del personale dipendente dalla Regione».

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 25, viene ripresa alle ore 10 e 45).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GARDU

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore per la prima Commissione.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattandosi di materia relativa ai misteri della burocrazia, il regolamento del personale, che ha sempre, per i profani, un aspetto di cabala, devo necessariamente limitarmi al problema sul piano tecnico nella illustrazione delle norme sottoposte al nostro esame.

Sulla impostazione generale della legge non è necessario spendere molte parole poichè si tratta semplicemente di un recepimento della legislazione statale in materia di personale e dell'adattamento di essa non soltanto alle situazioni particolari del personale della Regione (più limitato come numero, come estensione delle carriere e anche come compiti cui assolvere) ma anche ad alcune particolari situazioni relative al rapporto che si è venuto a creare tra Regione e dipendenti.

Se si osserva con attenzione, nel disegno di legge le norme transitorie sono sostanzialmente le più numerose e le più importanti. Se ci si fosse trovati dinanzi ad uno svolgimento antecedente di carriere, ad una sistemazione del personale in tabelle, in organico, la legge si sarebbe potuta limitare a pochissime norme: quella del recepimento in primo luogo e poi quelle poche altre relative alla tipicità del lavoro della Regione. Il legislatore invece si trova davanti a delle situazioni particolari, che sono la conseguenza del modo con il quale, nel passato, si è provveduto alla disciplina della materia ed al modo con il quale si è proceduto, a scaglioni, all'assunzione o alla sistemazione del personale.

E' inutile che io ricordi l'*iter* di questo provvedimento. Dopo la legge numero 9 del 1960 e dopo quelle del 1949 e del 1953 è la prima norma di carattere generale che affronta la materia. Il legislatore, nella prima legislatura, forse peccò di ottimismo ritenendo che la Regione potesse far fronte ai suoi compiti con un organico ristretto. Se non ricordo male, le tabelle del 1953, che rappresentarono un ritocco di quelle del 1951, comprendevano 250 elementi. Le esigenze quotidiane della vita amministrativa immediatamente portarono a «sfondare» le tabelle. Chi ha un minimo di esperienza di vi-

ta amministrativa, si rende conto che coloro che concorsero a creare questa situazione non possono essere imputati di grave colpa, poichè i compiti che la Regione, attraverso i suoi vari organismi, svolge non sono tali da poter essere portati a termine con un organico di appena 250 persone, quale era quello del 1953. Detto ciò, resta il fatto che le assunzioni successive, con modalità e strumenti legislativi non sempre coerenti e omogenei, hanno provocato la necessità di una congerie di norme particolari per far fronte alle situazioni particolari che si sono determinate.

C'è anche un aspetto da tener presente, ed è quello che l'Amministrazione regionale si è trovata a dover far fronte alle esigenze dello svolgimento gerarchico delle carriere con personale che, nella sua quasi totalità, arrivava al pubblico impiego con una scarsa esperienza di vita amministrativa pubblica. Da qui la necessità di accelerare, in un certo senso, lo svolgimento delle carriere per esigenze innegabili dell'Amministrazione. Si è dovuto, ad un certo punto, investire di funzioni superiori chi non aveva i titoli e l'esperienza che sarebbero stati richiesti in altre amministrazioni pubbliche già consolidate. Questa costituzione di carriere, chiamiamole funzionali, ha precostituito attese e diritti acquisiti in coloro che le funzioni avevano effettivamente svolto. Da qui la necessità di riconoscere, come si è fatto nella legge numero 9, che l'effettivo esercizio della funzione comporta il riconoscimento della qualifica corrispondente.

Detto così, il problema sembra semplice e tale da non creare ulteriori complicazioni; quando si va però a esaminare il singolo caso e a riconoscere a un funzionario la qualifica corrispondente alla funzione, ci si trova davanti a una lunga serie di difficoltà. Ci si è rifatti, in passato, alla legislazione statale, la quale richiede il passaggio di un certo numero di anni e il possesso di alcuni requisiti che, in concreto, nei casi particolari esaminati che si sarebbero voluti definire, non esistevano. Esiste però il diritto acquisito del dipendente che per anni ha svolto una certa funzione. Da qui la necessità di studiare norme di carattere gene-

rale, diciamo così, che consentano di far fronte a tutta la congerie di casi particolari che dalla situazione non normale derivano.

Rispetto al testo del proponente, la prima Commissione ha apportato alcune modifiche che, come risulta dalla relazione scritta, hanno una certa importanza e si differenziano dalla legislazione ordinaria, dalla legislazione madre, diciamo così, statale. Per la restante parte del testo, la prima Commissione si è soprattutto preoccupata che i dipendenti della Regione, e in particolare quelli che hanno lasciato un inquadramento di ruolo passando al servizio pieno della Regione, possano avere tutti i diritti derivanti dal possesso di uno stato giuridico e di un inquadramento a ruolo.

Questa preoccupazione ha animato il proponente, la prima Commissione e, pare, anche quanti hanno parlato in quest'aula. Si è tutti convinti che la necessità fondamentale è quella di dare uno stato di diritto definito al personale della Regione. Dinanzi a questa esigenza, tutte le altre, anche se relative alla creazione di un grado di giustizia maggiore, debbono cedere il passo. E' questo anche il motivo che ha indotto e induce il personale a non fare pressioni affinché con emendamenti particolari vengano risolte situazioni particolari, che nel testo del proponente e in quello modificato dalla prima Commissione non sono state prese in considerazione. La preoccupazione fondamentale da quanto risulta anche da documenti scritti che il personale ha fatto pervenire a ciascuno di noi, è che si giunga sollecitamente alla creazione di uno stato giuridico e all'approvazione di norme relative all'ordinamento gerarchico e, soprattutto, delle tabelle, tali da dare capienza al personale oggi esistente ed anche a quello che nei prossimi anni presumibilmente sarà necessario (senza ripetere gli errori del passato) assumere.

Una delle maggiori variazioni apportate dalla Commissione è stata quella del testo dell'articolo 3 bis. Si prevede praticamente la carriera aperta, ossia la possibilità per tutti, non soltanto di passare di grado e di qualifica; ma di percorrere interamente, in pratica, la carriera, salvo che ostacoli di natura soggettiva non lo impediscano.

E' una variazione che ha un certo peso e notevoli conseguenze di ordine pratico; assieme infatti agli innegabili benefici, soprattutto di natura economica, che comporta per il personale, presenta anche rischi e difficoltà. La carriera non corrisponde più alle funzioni effettivamente svolte; non è evidentemente pensabile che tutti i dipendenti possano svolgere contemporaneamente i compiti direttivi, che necessariamente debbono essere individualizzati. Consentire che tutti i dipendenti, ad esempio della carriera direttiva, alla quale si accede col titolo di studio della laurea, possano diventare capi divisione o, addirittura, ispettori, costituisce senz'altro un grosso beneficio per il personale, ma presenta difficoltà per l'Amministrazione di ordine funzionale. Infatti, non è possibile che si possano avere più capi di uno stesso servizio. Il comando è sempre individualizzato, anche perchè noi ci riferiamo alla legge statale, la quale prevede che il comando sia individualizzato.

Le altre variazioni di una certa importanza apportate dalla Commissione sono quelle relative al regolamento dei rapporti tra il personale e l'Amministrazione, cioè della Commissione del personale, che svolge anche compiti analoghi a quelli propri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Nel testo del proponente era previsto che il Consiglio di amministrazione del personale svolgesse soltanto i compiti propri dei consigli di amministrazione del personale dello Stato nei singoli ministeri, compiti che sono vasti e che in un certo modo danno e attribuiscono al Consiglio stesso competenze, poteri tali da imporre un contraddittorio di opinioni con la pubblica amministrazione in ordine alle promozioni e ai problemi disciplinari che gli sono attribuiti dalla legge. Si ha una contrapposizione di interessi, diciamo così, tra pubblica amministrazione e singoli consigli di amministrazione.

La prima Commissione ha inteso anche, rilevando la utilità della funzione svolta, che al Consiglio di amministrazione vengano conferiti i compiti propri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha compiti consultivi in materia di personale, ed anche in materia di attribuzione e di svolgimento delle

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

funzioni. E' un organo tecnico consultivo in materia di esercizio dell'Amministrazione, perchè non si può dimenticare che lo svolgimento della potestà amministrativa si riflette sempre in un impiego degli uomini che di questa potestà sono investiti. Ritengo che questa modifica, anche perchè in sede di Commissione il proponente si esprime favorevolmente, sia tale da consentire che i rapporti tra personale e amministratori della Regione possano trovare, caso per caso, momento per momento, una intesa di piena equità. L'aver attribuito a questi organismi rappresentativi del personale compiti vasti, attribuiti dalla legislazione nazionale al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vincola quasi del tutto il potere discrezionale della pubblica amministrazione; riteniamo che ciò possa servire a fare sì che tra la Regione ed i suoi dipendenti sussista, non un rapporto di obbedienza cieca, ma un rapporto di alterità, di contrapposizione che consenta di trovare, per le singole questioni, una intesa e di superare gli eventuali contrasti che poi, magari, dovrebbero essere deferiti al Consiglio per una soluzione legislativa.

Ho voluto precisare questo punto perchè ho colto nell'intervento di un collega un'affermazione di cui non mi sono capacitato, cioè che nella legge non erano regolati i rapporti tra il personale e l'Amministrazione. Nello stesso intervento il collega accennava ad una mancata regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione e sindacati; mi pare che l'affermazione non possa essere accettata. Il sindacato si trova in Italia in una situazione di fatto, più che di diritto; il sindacato ha la massima autonomia e libertà nella composizione e la nomina degli organi rappresentativi del personale, che, appunto, devono tessere i rapporti con l'Amministrazione. Ritengo che in materia il testo in esame sia sufficientemente largo e liberale, perchè è più avanzato della legislazione statale vigente, che, a sua volta, ha fatto notevoli passi avanti nei confronti della precedente legislazione, soprattutto per i principi che regolavano il rapporto di impiego pubblico. Questi principi erano tali da creare addirittura una inesistenza di rapporto contrattuale.

Gli strumenti che noi abbiamo creato danno

vita ad un rapporto tra Amministrazione e dipendenti, i quali hanno una rappresentanza e i cui poteri sono tutelati in legge. Nella situazione di fatto esistente, il personale ha avuto ripetutamente modo di far conoscere e anche di far valere la sua opinione, sia davanti alla Giunta, nel momento della preparazione del testo, sia davanti alla prima Commissione. Ritengo che in pochi altri consessi legislativi sia avvenuto (come è sempre avvenuto da noi) che quando sono stati esaminati provvedimenti di legge riguardanti il personale, le Commissioni legislative, anche se hanno soltanto compiti referenti, si siano incontrate e abbiano discusso ampiamente con le rappresentanze del personale; è ovvio che l'incontro è stato sempre a livello di sindacato. La Commissione infatti, allorchè ha chiesto il parere del personale, ha chiesto e sentito il parere del sindacato che rappresenta il personale; nè altrimenti era possibile per ovvii ed evidenti motivi.

Nel caso del personale regionale, la sua rappresentanza è affidata ad un solo sindacato che, fra l'altro, ha un fortissimo grado di rappresentatività, perchè oltre l'80 per cento di dipendenti vi è iscritto; è ampiamente democratico nelle sue strutture, perchè le operazioni elettorali sono lunghe, complesse e tali da mettere in moto l'intera macchina della Regione nei giorni in cui si svolgono. Le elezioni sindacali impegnano veramente la volontà di tutti i dipendenti della Regione. C'è quindi la tranquillità, da parte nostra, che per quanto riguarda gli interessi del personale, sono stati interpellati in modo più che corretto i suoi rappresentanti, i quali ci hanno ampiamente illustrato i loro punti di vista e il loro parere circa il testo del proponente e le opinioni espresse dalla prima Commissione. Abbiamo ottenuto perciò un quadro esatto degli interessi legittimamente rappresentati dal personale e sappiamo anche quali possono essere gli eventuali punti di insoddisfazione per il mancato accoglimento di alcune norme di carattere veramente particolare, secondario. Per quanto riguarda invece le norme di maggior importanza ritengo, come anche la maggioranza della prima Commissione, che si sia cercato di accogliere, nei limiti

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

del possibile, il massimo delle richieste avanzate.

Come dicevo all'inizio, il grosso delle norme in esame è di carattere particolare, transitorio, per far fronte alla situazione di passaggio tra lo stato in cui si trova attualmente il personale e la sua definitiva sistemazione. Su queste norme, per lo meno sulle principali, ritengo che sia necessario soffermarsi e illustrarne la portata, in modo che il Consiglio sia in condizioni di esprimere con maggiore consapevolezza il suo giudizio.

Tra le norme non particolari ve ne sono alcune che hanno un certo rilievo e peso politico; mi pare giusto che degli aspetti politici della questione che esaminiamo il Consiglio sia ampiamente informato. Le norme di carattere politico sono due: una relativa alla messa in aspettativa dei dipendenti regionali eletti a certe cariche pubbliche e l'altra relativa al divieto di partecipare ad organismi estranei all'Amministrazione regionale in rappresentanza della Regione. Circa la prima norma che, se non ricordo male, il collega Arru ha esaminato nel suo intervento, ritengo che la preoccupazione espressa secondo cui essa può dar luogo a rilievi da parte del Governo, e quindi ad un eventuale rinvio, è legittima. Mi pare però che la norma non esuli dalla sfera di competenza della Regione: lo Statuto esclude che la materia relativa alle incompatibilità e alla ineleggibilità per il Consiglio regionale sia trattata dal Consiglio stesso e dispone che sia trattata dal Parlamento nazionale. Parrebbe quindi che la materia sia del tutto esclusa dai nostri poteri; e difficilmente si potrebbe sostenere il contrario. Tuttavia, la norma introdotta dalla Commissione, a mio avviso, non detta casi nuovi di incompatibilità o di ineleggibilità, ma disciplina il rapporto di impiego del personale in un particolare momento del suo svolgimento. Sotto il profilo della legittimità, mi pare che sia una norma perfettamente legittima. La preoccupazione di cui si è fatto portavoce il collega Arru, che possa sorgere contrasto circa questa interpretazione e che ciò possa provocare ulteriori perdite di tempo, è logica poichè, non essendo profeti, non possiamo dire che il Governo

centrale non avrà niente da obiettare. La preoccupazione, di cui si è fatto portavoce anche il personale attraverso il sindacato, lascia un po' perplessi. Ad ogni modo è una materia che potrebbe regolamentarsi con un successivo provvedimento.

Per quanto riguarda invece l'articolo 18, ritengo (poichè ricordo l'unanimità che si palesò in Commissione al riguardo) che esso corrisponda ad un criterio di valutazione di una certa eticità della Amministrazione pubblica, che risponde veramente ad esigenze sentite dalla generalità del Consiglio. Si vuole evitare, in pratica, che si crei anche per i dipendenti regionali il comunismo degli incarichi nelle società o negli enti controllati dalla Regione. E' previsto soltanto che, per esigenze funzionali, un impiegato possa far parte soltanto di un collegio sindacale o di un Consiglio di amministrazione di un ente controllato dalla Regione, e non di più di uno.

Prima di passare alle norme particolari, ritengo opportuno esaminare la portata dell'articolo 21 e delle tabelle che da esso derivano. Rispetto al testo originario, d'accordo col proponente, la Commissione ha arrecato una variazione di una certa portata, che ha soprattutto valore politico. Le tabelle annesse alla legge sottintendono naturalmente anche un certo tipo di ordinamento della Regione. Noi, infatti, dopo le tabelle A, troviamo anche un certo tipo di organizzazione degli uffici della Regione, oltre che del personale addetto a questi uffici; è previsto il numero e le competenze delle singole divisioni, nelle quali si articolano gli Assessorati, ed è previsto anche il numero delle sezioni. Indicare le funzioni attribuite alle singole divisioni, comporta che la ripartizione delle materie, all'interno degli Assessorati, deve essere fatta successivamente con legge; il Consiglio, se accetta la norma suggerita dalla prima Commissione, detta il principio per cui la ripartizione degli uffici, al massimo livello, alle divisioni, è di competenza dello stesso legislativo e non dell'esecutivo. Per quanto riguarda le sezioni, invece, per una maggiore difficoltà di giungere alla loro individuazione da parte del legislativo, si indica in legge soltanto il numero,

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

per cui la indicazione delle materie è lasciata alla discrezione dell'esecutivo.

Ho parlato di questa norma, oltre che per la sua importanza, anche perchè nella sua stesura si è corso il rischio di lasciare aperta la porta a una interpretazione erronea e pericolosa. E' affermato il principio che si provvede con legge; poi, in uno dei commi successivi, questo stesso principio sembra contraddetto. Forse è meglio eliminare questo pericolo in modo che domani la Corte dei Conti, in sede di registrazione dei decreti necessari per la attuazione di questa legge, non abbia motivi per bloccare i decreti stessi.

Circa le norme particolari, che hanno subito le maggiori variazioni, dato il tecnicismo eccessivo delle conseguenze di esse, mi pare che sia opportuno soffermarsi soprattutto sulle questioni che hanno un interesse vasto, oltre cioè lo svolgimento della carriera, dei termini e delle condizioni per lo svolgimento della carriera. Queste sono contenute nell'articolo 23, che ha inteso porre le norme di inquadramento del personale avventizio. Oggi la Regione, è cosa da tenere presente, ha alle sue dipendenze soltanto personale avventizio, per quanto esso goda di una particolare situazione giuridica, che è quella della legge numero 9, tipica del personale di ruolo. Ma la natura di dipendente avventizio, benchè ordinato ed inquadrato con una legge che avrebbe dovuto avere natura definitiva, non è persa. Trattandosi di personale avventizio da inquadrare e da mettere a ruolo, questa norma consentiva di risolvere anche i casi di alcuni dipendenti che non erano stati inquadrati fuori ruolo dalla legge numero 9. La prima Commissione si è preoccupata di questi casi ed ha inteso estendere a questi dipendenti, che prestano il loro servizio presso gli Ispettorati agrari e forestali, le stesse possibilità di inquadramento.

Nell'articolo 23 sono contenute le norme fondamentali dell'inquadramento; sulla portata di esse la discussione non potrà avvenire se non nei singoli commi dell'articolo, perchè si tratta di materia che ha rilevanti fini pratici. La modifica del testo comporta risultati che possono condurre molto lontano dal punto in cui si pen-

sava di arrivare con certe proposte. Mi pare difficile poter fare una valutazione generale delle norme particolari dell'inquadramento; ritengo più opportuno tornare sull'argomento in sede di discussione degli articoli.

Circa la sistemazione del personale salariato, la Commissione ha apportato al testo del proponente una modifica di una certa ampiezza. La proposta di maggior peso, per lo meno sul piano giuridico, è quella del penultimo comma del testo della Commissione, che consente un certo contraddittorio tra i salariati e l'Amministrazione circa la valutazione del mestiere da essi esplicato. Questa norma è stata introdotta perchè, con il passare degli anni, personale assunto per svolgere un certo mestiere ne ha poi, di fatto, svolto un altro: ciò, al momento dell'inquadramento, potrebbe dar luogo a contestazioni e a un contrasto di valutazioni. La Commissione ha inteso disciplinare la materia perchè questo contrasto permetta un contraddittorio, tale da consentire una identificazione, la più precisa possibile, delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente.

Dagli interventi degli oratori che mi hanno preceduto, ho notato che sono sorte perplessità sulle norme dettate dall'articolo 26. Questo articolo consente che i dipendenti, che si trovano in certe condizioni, possano beneficiare dell'attribuzione di qualifiche da essi maturate o maturabili e non riconosciute nel frattempo. Questa norma, secondo alcuni colleghi, può dar luogo a rinvii e addirittura a eccezioni di incostituzionalità, perchè avrebbe valore di retroattività. La Commissione, allorchè stese queste norme, non fu di questo avviso, perchè ritenne prevalente l'aspetto di equità. In passato, si sono avuti questi riconoscimenti per alcuni dipendenti; sembrò perciò prevalente lo interesse a creare una situazione di uguaglianza per tutti, ed a riconoscere, per quanto possibile, con una certa decorrenza anteriore, qualifiche e gradi maturati in passato. Certo che, anche sotto questo profilo, un rinvio, un rilievo non si può escludere con certezza *a priori*. A mio avviso, interpretando la norma, mi pare di poter affermare che la illegittimità paventata

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

non esista; poichè però si è nel campo dell'opinabile, non posso certo garantire che l'interpretazione dell'Ufficio regioni debba concordare con la mia. Ritengo che il Consiglio debba fare le sue valutazioni e decidere nel modo migliore.

Mi pare che, se mi soffermassi ulteriormente sulle singole norme transitorie, dovrei tediare l'uditorio per molto tempo ancora. L'articolo 31 ha una notevole portata perchè interessa oltre duecento dipendenti dell'Amministrazione: questo articolo estende ai dipendenti i benefici accordati dalla legge per gli ex combattenti e provoca un vasto movimento dei quadri; è necessario perciò che il Consiglio lo esamini attentamente. E' pacifico per tutti che i diritti della legge accordati agli ex combattenti dipendenti pubblici debbano essere estesi agli ex combattenti alle dipendenze della Regione. E' però chiaro che in passato questa estensione non è stata fatta per la situazione giuridica esistente. La legge infatti parla di riconoscimento di questi diritti ai dipendenti di ruolo; i dipendenti regionali, sino a questo momento, non sono di ruolo e ad essi l'Amministrazione non ha perciò potuto, o ritenuto, di poter riconoscere i diritti cui accennavo. Il mancato riconoscimento crea oggi una situazione complessa, ma il momento scelto per provvedere al riconoscimento di questi diritti è quello del primo inquadramento conseguente alla legge. Il problema può quindi essere affrontato e risolto senza grandi perturbazioni e variazioni nell'organico.

Le tabelle sono state studiate anche in funzione dei rivolgimenti delle carriere esistenti. La prima Commissione, al testo del proponente, ha inteso aggiungere alcuni chiarimenti necessitati appunto dalla complessità dell'operazione. Si è prevista la istituzione di posti in soprannumero in tabella, perchè, nonostante le previsioni, può sempre darsi il caso che, valutando attentamente le singole posizioni, appaia la impossibilità di dare il riconoscimento a qualcuno per la mancanza del posto in tabella. L'unico modo di uscire da questa *impasse* è di stabilire posti in soprannumero per i combattenti, ai quali dovrebbe essere ricostituita la carriera. Il riconoscimento dei diritti, ed è pacifico anche questo, può essere fatto una sola volta; chi, nel-

la ricostruzione di carriera fatta in base alla legge numero 9, ha già avuto, per un qualunque motivo, riconosciuti i diritti di combattente, non può averli riconosciuti una seconda volta.

I diritti riconosciuti agli ex combattenti sono essenzialmente di carattere normativo; però ve ne sono alcuni di carattere economico che interessano in particolare i salariati. La Commissione ha inteso estendere ai salariati i benefici economici, poichè quelli di carattere normativo, in considerazione delle norme sulle carriere, non possono essere loro in pratica riconosciuti. E' una norma, questa, che ha una grande importanza, soprattutto perchè elimina uno dei motivi, chiamiamoli così, di frizione tra il personale della Regione ex combattente.

Non mi rimane che da esprimere l'avviso che le tabelle presentate rispecchiano una situazione limitata nel tempo. Mi pare che il numero di posti previsti nelle singole tabelle della Giunta, che la Commissione ha lasciato invariato (le modifiche apportate dalla Commissione, ripeto, riguardano gli avventizi degli Ispettorati), sia necessariamente temporaneo; per previsioni a più lunga scadenza occorre che la Regione abbia il pieno possesso delle sue competenze amministrative, che non ha per la mancanza delle Norme di attuazione. Le tabelle rispecchiano quindi una situazione che potrà andare bene per un paio di anni, ma non di più. Se, infatti, le Norme di attuazione dovessero estendere la sfera delle competenze amministrative della Regione, queste tabelle non sarebbero sufficienti, oppure diventerebbero eccessive per alcuni aspetti, ma insufficienti per altri. Esse dovranno pertanto essere riviste in futuro. L'aumento numerico proposto non è sembrato alla Commissione molto importante, tanto che non ci si è soffermati a lungo nè a discuterlo, nè a esaminarlo nei particolari. Ritengo che su questa materia, quanto prima si fa, meglio è. La situazione davanti alla quale ci troviamo (che è quella di una attesa di oltre un anno e mezzo, perchè la legge numero 9 avrebbe richiesto immediatamente l'inquadramento previsto in questo disegno di legge) è tale che richiede un intervento urgente da parte nostra.

Concludo invitando il Consiglio ad approvare questo disegno di legge, che potrà consentire una normalità di rapporti tra l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, e un migliore svolgimento dei compiti della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi a concludere brevemente questa discussione, ritengo, anzitutto, mio preciso dovere chiarire la portata di una affermazione ripetuta, per lo meno con eccessiva leggerezza, da parecchi banchi, e cioè che se oggi, a distanza di 14 anni, il nostro personale non ha ancora uno stato giuridico, la precisa responsabilità ricade sulle Giunte che si sono succedute in questi banchi, ed in particolare sulla Giunta che in questo momento ho l'onore di presiedere. La maggior parte dei colleghi che sono intervenuti in questo dibattito — tranne i relatori e i colleghi onorevole Masia e onorevole Soggiu Piero — fa parte del Consiglio da questa legislatura e non sarà male quindi che, con dati non facilmente smentibili, io opponga alle loro critiche elementi che consentono di giudicare un po' meglio i fatti.

Il primo disegno di legge sullo stato giuridico, come i colleghi ricorderanno, fu presentato al Consiglio regionale il 20 dicembre 1955, cioè a distanza di appena 5 anni dall'inizio della nostra attività; fu presentato da una Giunta di cui facevano parte alcuni colleghi che oggi siedono nei banchi del Consiglio: l'onorevole Gardu, attuale Vicepresidente, l'onorevole Stara, l'onorevole Pierina Falchi. Quel disegno di legge fu approvato il 17 maggio del 1957, cioè a distanza di un anno e mezzo dalla sua presentazione. Desidero che queste date siano precisate proprio perchè le responsabilità della Giunta siano ben delimitate e chiarite. Intendo ricordare che l'Amministrazione regionale il 20 dicembre del 1955 completò gli studi sul regolamento del personale e presentò il relativo disegno di legge al Consiglio. Non è possibile so-

stenere l'esistenza di una responsabilità della Giunta se dal 1955 la legge non è diventata operante. La legge che il Consiglio approvò il 17 maggio 1957 fu rinviata dal Governo centrale, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, l'8 luglio 1957, a distanza, cioè, di quasi due mesi. Il Consiglio regionale la riapprovò dopo qualche giorno a maggioranza assoluta e il Governo centrale ne propose l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale il 19 luglio dello stesso anno. La Corte dichiarò la illegittimità costituzionale della legge il 30 aprile 1959, con la motivazione, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, della mancanza di copertura finanziaria, cioè della violazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che dispone, come è noto, che ogni legge, eccetto quella di bilancio, che importi nuove o maggiori spese, indichi i mezzi per farvi fronte.

All'atto della compilazione, della discussione in Commissione e dell'approvazione della legge in Consiglio, si ritenne che lo stato giuridico non comportasse nuovi oneri, in quanto riguardava soltanto la sistemazione e il riordinamento dello stato giuridico dei dipendenti. Essa non aggiungeva perciò nuovi titoli di spesa a quelli già previsti in bilancio. D'altra parte, gli stanziamenti di bilancio erano stati ritenuti sufficienti a coprire le maggiori spese. Ho voluto precisare questi punti per respingere le insinuazioni che da talune parti sono state fatte.

Prima di procedere alla predisposizione e alla presentazione di un nuovo testo legislativo sulla materia, l'Amministrazione regionale ritenne, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, indispensabile predisporre il noto disegno di legge, divenuto poi legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e la unificazione delle tabelle organiche. Detta legge, come fu chiarito nella relazione illustrativa, doveva considerarsi una premessa indispensabile per la successiva elaborazione delle norme sullo stato giuridico definitivo, in quanto essa, attraverso la unificazione delle varie tabelle organiche previste da diverse leggi regionali relativamente a differenti rapporti di impiego esistenti, avrebbe reso possibile trasferire, senza

danno alcuno per le legittime aspettative degli interessati e senza pregiudizio per la normale attività degli uffici dell'Amministrazione, tutto il personale in servizio nei ruoli definitivi.

In occasione della discussione di quel disegno di legge — e sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Masia ed altri in data 19 maggio 1960 — la Giunta regionale, nel precisare che la predetta legge doveva considerarsi un provvedimento a carattere veramente transitorio, affermò esplicitamente che al medesimo sarebbe seguito a breve distanza quello sulla disciplina definitiva e organica della materia relativa allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. Sciogliendo le riserve, il 4 marzo 1961 la Giunta presentò al Consiglio il nuovo disegno di legge sullo stato giuridico, ordinamento gerarchico e trattamento economico del personale dipendente dalla Regione. Il SADER, con memoria del 10 marzo 1961, presentò numerose proposte di emendamenti al testo originario, per cui la Giunta regionale, in seduta del 28 aprile 1961, decise di ritirarlo per un più approfondito esame. In tale occasione la Giunta ritenne che non sarebbe stato possibile un responsabile ed approfondito esame degli emendamenti del SADER a causa della imminente scadenza della quarta legislatura. Il disegno di legge venne, quindi, rielaborato dalla nuova Giunta regionale e ripresentato il 26 marzo 1962 al Consiglio, che lo discute oggi.

Questo nuovo disegno di legge prevede, come è noto, che alla disciplina definitiva del trattamento economico del personale venga provveduto con successiva legge *ad hoc*. Ciò è apparso opportuno innanzitutto perchè una tale disciplina avrebbe richiesto — soprattutto per la retribuzione differenziata sin qui goduta dal personale regionale e dall'esigenza di limitare, per quanto possibile, le molte difficoltà che anche il SADER ha registrato nel memoriale del 10 marzo 1961 — un provvedimento di notevole complessità, sotto il profilo sia tecnico che giuridico. Ciò avrebbe pericolosamente appesantito lo stato giuridico e avrebbe potuto pregiudicare, anche in relazione ai rilievi sollevati dal Governo centrale sulla materia in sede di esame di legittimità della legge del 1957, la possibilità di

una sollecita entrata in vigore. In secondo luogo, essendo tuttora *in fieri* la revisione delle retribuzioni del personale civile dello Stato (mi riferisco naturalmente al momento in cui la Giunta ebbe a presentare il provvedimento, cioè a un anno e mezzo fa) mancava all'Amministrazione regionale un obiettivo termine di paragone e un valido parametro per l'adozione di una decisione congrua sul nuovo trattamento da riservare ai dipendenti.

Nel corso della discussione si è dimenticato di dire che anche lo Stato non ha regolamentato nella stessa legge lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato il 10 gennaio 1957, dice soltanto, a proposito del trattamento economico, che «l'impiegato ha diritto allo stipendio e agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni». La materia relativa alle retribuzioni è regolata da diverse disposizioni di legge: il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 9; le leggi 19 aprile 1962, numero 176 e 180; la legge 27 maggio 1959, numero 324; la legge 28 gennaio 1963, numero 20.

Per sfatare certe accuse mosse dai banchi della sinistra, debbo anche dire che questa impostazione della legge (cioè aver soltanto previsto lo stato giuridico e il recepimento delle norme statali) è stata adottata in perfetta intesa con le organizzazioni sindacali. Stamattina l'onorevole Ghirra, in mia assenza, ha pronunciato frasi che mi limito a definire pesanti al riguardo. A parte le affermazioni sul fatto che operi un solo sindacato e non più di uno (questo è un problema sul quale non posso interferire, perchè ogni persona che lavori ha il diritto di aderire ad un sindacato o ad un altro, o di formarne più di uno), debbo dire che vi è stata in questi ultimi anni una collaborazione stretta, direi cordiale, con l'organizzazione sindacale. Non è affatto vero, onorevole Ghirra, che il personale è intimidito nelle sue libertà; vorrei che ella e gli altri portassero elementi concreti per avvalorare queste affermazioni. Non si lancia-

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

no accuse così gravi e generiche, soprattutto perchè il personale presente in aula mentre discutiamo, sa che esse sono prive di fondamento. Potrei citare, ad esempio, l'ultimo episodio dello sciopero avvenuto quando l'Amministrazione regionale non aveva più alcuna colpa del ritardo della discussione; quando cioè lo sciopero non poteva essere più rivolto alla nostra azione, ma indubbiamente in altra direzione. Se io fossi stato il padrone del sindacato, come voi affermate, sarei riuscito indubbiamente ad evitare lo sciopero; non soltanto ciò non è avvenuto, ma debbo anche rilevare che lo sciopero ha bloccato l'attività dell'Amministrazione persino nei settori più delicati quale quello del personale di custodia, che forse poteva restarne fuori tranquillamente. Il sindacato, nella sua libera scelta democratica, ha ritenuto opportuno agire in quel modo e noi non abbiamo mosso un dito per violare la sua libertà. A meno che qualcuno non voglia — in questi giorni abbiamo sentito le insinuazioni più assurde — addirittura sostenere che io ho spinto il sindacato a scioperare contro l'Amministrazione in modo da esercitare una pressione indiretta sul legislativo, perchè discutesse il disegno di legge al più presto!

In questi ultimi anni, ripeto, la collaborazione tra Amministrazione e sindacato è stata impostata non su un piano di supremazia gerarchica, ma di discussione, vivace sì, ma anche di piena cordialità; ciò non significa che l'Amministrazione ha raccolto tutte le richieste del sindacato, ma che le ha discusse e, quando le ha ritenute eque, le ha liberamente accettate.

Anche la legge 1960, numero 9, onorevoli colleghi, fu affrontata dopo che fu costituita, sia pur in via del tutto ufficiosa, una Commissione paritetica fra funzionari dell'Amministrazione ed esponenti del sindacato; la Commissione aveva funzioni di consulenza e doveva esprimere parere su norme che la Giunta in un primo tempo non aveva ritenuto accettabili. Così avvenne egualmente per i testi dei disegni di legge presentati nel 1961; in un primo tempo non ritenemmo opportuno accettare alcune proposte del sindacato e mandammo avanti egualmente il disegno di legge. Il sindacato

presentò una memoria illustrativa con nuovi elementi, nuovi aspetti meglio precisati; ritenemmo perciò che, anzichè forzare la mano e approvare in pochi giorni il disegno di legge, che poteva risentire del clima della discussione, fosse necessario e preferibile rinviare l'approvazione in modo che essa avvenisse in un clima di maggiore serenità. Anche in quella fase si sono avuti scambi di idee e discussioni, che hanno condotto ad una decisione da parte nostra. Abbiamo accettato qualche emendamento, altri li abbiamo scartati, mentre la Commissione li ha fatti propri.

In questa sede discuteremo quegli emendamenti con la massima serenità. Noi desideriamo soprattutto che non vengano introdotti elementi che possano presumibilmente dar luogo a impugnative per illegittimità costituzionale; non desideriamo infatti che passino altri anni senza che la regolamentazione del personale sia avvenuta. Esprimeremo liberamente il nostro parere, e il Consiglio, nella sua sovranità, deciderà.

E' vero che avevamo due strade da seguire. Potevamo, avvalendoci dell'articolo 3, che statuisce in materia la nostra competenza primaria, esclusiva, redigere un disegno di legge che si distaccasse del tutto dalla legislazione statale e permettesse una diversa organizzazione amministrativa, burocratica del personale; ciò poteva presentare — è detto chiaramente nella relazione — il pericolo di attuare una regolamentazione non immune da lacune, attesi i multiformi aspetti che essa assume come rapporto di pubblico impiego, e avrebbe in conseguenza potuto dar luogo a difficoltà nell'interpretazione e applicazione delle norme. Si è preferito, dice la relazione, ricorrere al sistema del recepimento delle norme nazionali sia per ovviare a tale pericolo, sia per poter utilizzare la esperienza statale, anche per quanto attiene alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, sia soprattutto per poter adeguare automaticamente la legislazione regionale a quella statale in fase di continua evoluzione.

La relazione, che gli onorevoli consiglieri avranno indubbiamente letto, precisava anche che, adottando la seconda soluzione, cioè pre-

disponendo norme nostre, peculiari, non sarebbe stato possibile non richiamarsi alla legislazione nazionale in quanto, non avendo la Regione fino ad oggi legiferato in ogni settore di propria competenza, ancora numerosi rapporti che intercorrono fra i dipendenti dell'Amministrazione sarebbero dovuti rimanere ugualmente disciplinati dalle leggi dello Stato. Cito lo esempio delle responsabilità previste nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato. Su questo aspetto il sindacato, non solo si esprime favorevolmente, ma ne fu il fautore proprio per i motivi cui accennavo.

Si è parlato della riforma burocratica statale — della quale non avremmo tenuto conto —; ne ha parlato, mi pare, l'onorevole Cambosu e forse anche l'onorevole Ghirra. Han dimenticato che la Commissione per la riforma amministrativa dello Stato è stata insediata il 12 settembre 1962, quando il nostro disegno di legge giaceva già da sei mesi al Consiglio regionale. Non potevamo perciò tener conto nè della possibilità della nomina di una Commissione di studio in campo nazionale nè tanto meno delle conclusioni di una Commissione non ancora nominata. Debbo aggiungere ancora che la relazione conclusiva della Commissione è stata, è vero, approvata in data 20 maggio e successivamente trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che essa è una semplice proposta, che dovrà essere ancora esaminata e approvata dal Consiglio dei Ministri.

Un'osservazione, che ritengo giusta, è quella sul fatto che avremmo dovuto avere in prevalenza personale comandato, e soltanto in piccola percentuale, secondo quanto stabiliscono non ricordo se lo Statuto o le Norme di attuazione, personale assunto direttamente dalla Amministrazione regionale. Il problema è stato discusso più volte in Consiglio. Abbiamo potuto risolvere bene il problema nel settore dell'agricoltura, perchè gli uffici degli Ispettorati agrari sono passati, con il loro personale, alle nostre dipendenze. Non abbiamo potuto invece risolverlo allo stesso modo, nonostante la nostra buona volontà, negli altri settori, perchè i comandi sono stati richiesti dalla Regione, ma rifiutati dallo Stato. I comandi, naturalmente,

erano richiesti per determinati funzionari e non per altri che l'Amministrazione statale avrebbe ben volentieri liquidato per scarso rendimento o per altri motivi. Ci siamo sempre trovati perciò di fronte, non alla concessione dei comandi richiesti, ma all'offerta di altro personale che non potevamo accettare. Comunque — nella nostra burocrazia — possediamo un gruppo di comandati che hanno fatto sempre il loro dovere e ancor oggi continuano a farlo. Sono elementi che danno la massima garanzia nelle strutture burocratiche dell'Amministrazione regionale.

Consentitemi però di aggiungere, contro le illazioni fatte da ogni parte, che in egual misura il personale assunto direttamente dall'Amministrazione regionale in gran parte ha corrisposto alle attese. Non voglio tessere certo gli elogi del personale e dire che tutto va bene, perchè ciò non sarebbe esatto. Vi sono alcuni elementi che, indubbiamente, non tengono il passo con gli altri, e il sindacato ne è al corrente, ma nel complesso il giudizio non può che essere altamente positivo. Si tratta di personale che proviene dalla libera professione o direttamente dai banchi della scuola, che ha saputo adattarsi ad un lavoro delicato in un ente senza precedenti, agli inizi della sua vita e che quindi non poteva avere una strada già tracciata e collaudata dal tempo. Tenendo anche conto di questo fatto, noi possiamo dire che il personale che presta servizio presso l'Amministrazione regionale ha dato realmente risultati positivi; penso anche che il suo rendimento migliorerà ancora con l'approvazione delle leggi che prevedono la regolamentazione dello stato giuridico, del trattamento economico, dell'organizzazione della Presidenza e degli Assessorati.

Non voglio invece in questa sede aprire una polemica sul sistema adottato per l'assunzione del personale. Debbo soltanto precisare che il personale, quali che siano le idee politiche che professa, è libero assolutamente di esprimerle, come in effetti avviene. Non ci sono discriminazioni o compartimenti stagni. Affermare che la Democrazia Cristiana e, in minor misura, il Partito Sardo d'Azione hanno assunto soltanto personale con certi orientamenti politici è una accusa che debbo respingere sdegnosamente. Il

personale è stato — a suo tempo — assunto, è chiaro, in modo non regolare; vorrei dire però che lo Stato in casi analoghi si è comportato allo stesso modo: gli uffici creati, per esempio, nel dopoguerra (vorrei citare l'esempio all'amico Filigheddu dell'Ufficio del lavoro) non hanno assunto personale nello stesso modo? Come si potevano fare d'altra parte i concorsi prima della creazione degli uffici? Non credo che sia possibile far questo. Abbiamo assunto personale avventizio, che ora ha superato un certo periodo, diciamo, di noviziato, di prova; ritengo che esso possa costituire anche in futuro la sostanza, l'essenza, il nucleo centrale della burocrazia regionale, che con la esperienza e con il tempo migliorerà ...

CONGIU (P.C.I.). E' una tesi ardita.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Onorevole Congiu, la ringrazio dell'apprezzamento.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Una tesi disinvolta, per meglio dire!

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Però non scialba, vero, onorevole Sotgiu? Mi auguro che non compaia nel suo periodico il giudizio che anche questo mio di oggi sarebbe un intervento scialbo.

Un altro degli aspetti della nostra azione riguarda la carenza del decentramento delle funzioni previsto dall'articolo 44 dello Statuto. Ho notato un richiamo alla Giunta su questo punto contenuto in un ordine del giorno. Indubbiamente, è una materia in cui abbiamo cercato di agire; ci siamo intanto accinti a studiare il problema, ma non siamo riusciti a risolverlo, un po' anche per difficoltà di carattere interno. Siamo perfettamente convinti però che — così come abbiamo raggiunto una certa stabilità nella funzione di controllo degli atti sugli Enti locali, che in un primo tempo sembrava di difficile soluzione — si possa, nel più breve tempo, predisporre un disegno di legge per delegare alle Province e ai Comuni le materie che saranno ritenute necessarie, e le funzioni che indub-

biamente avvicinano in maggior misura il popolo, gli amministrati agli amministratori e che quindi snelliscono le procedure, che spesso rischiano di diventare macchinose e pesanti.

Mi pare di non aver altro da aggiungere. La Giunta esprimerà il suo parere, il suo punto di vista sui singoli emendamenti che saranno presentati e su quelli proposti dalla Commissione. Mi auguro che realmente l'approvazione di questo disegno di legge segni l'inizio della regolamentazione definitiva dello stato giuridico del personale. (*Consensi al centro*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CERIONI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo per illustrare il suo ordine del giorno.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare di dover preliminarmente sottolineare un fatto assurdo, un elemento che consente di caratterizzare con estrema precisione la situazione nella quale ci troviamo. Nel corso della discussione di questo disegno di legge sono stati presentati dalla minoranza di sinistra e dal Gruppo di maggioranza due ordini del giorno, che ci accingiamo ad illustrare. Ebbene, questi due ordini del giorno sono identici, anche se formulati per certi aspetti con parole diverse: con essi praticamente si invita la Giunta a disfare subito ciò che oggi si intende fare. Cioè, lo stesso Gruppo di maggioranza, nel momento in cui si accinge a dare il voto favorevole al disegno di legge, presenta un ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta a regolare la materia in modo nuovo e diverso. Proprio la presentazione di questo ordine del giorno mi sembra che caratterizzi perciò lo stato di grande confusione, perlomeno, che regna nella situazione e che finirà col coinvolgere anche il voto sul disegno di legge.

Che cosa chiedono i due ordini del giorno? Ripeto, essi sono eguali. Chiedono che nell'immediato futuro (nel nostro viene fissata una certa data per uno dei problemi del personale) si proceda a realizzare una nuova strutturazione degli uffici della Regione, che risponda alle reali esigenze dell'Amministrazione pubblica,

e soprattutto alle indicazioni contenute nell'articolo 5 della Costituzione e nell'articolo 44 dello Statuto. Si dirà: il disegno di legge attuale dà però uno stato giuridico. Siamo d'accordo, ma non possiamo concepire uno stato giuridico, un ordinamento di carriera che non sia configurato all'interno di una certa struttura dell'Amministrazione. L'onorevole Corrias, concludendo il dibattito, ha affermato, con disinvoltura, ripeto, che di certi problemi non si poteva tener conto perchè il disegno di legge veniva presentato prima che la Commissione per la riforma dell'ordinamento burocratico terminasse i suoi lavori ...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Prima addirittura che venisse costituita.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Ciò è vero, e nessuno lo contesta. L'onorevole Presidente della Giunta è però così bene documentato che certo saprà che la Costituzione della Repubblica non è stata approvata nel 1962. L'articolo 5 della Costituzione dice che «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». L'onorevole Presidente della Giunta saprà anche che lo Statuto regionale è stato approvato prima della presentazione del disegno di legge. L'articolo 44 dello Statuto, che opportunamente i colleghi della maggioranza hanno richiamato nel loro ordine del giorno, recita: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti o valendosi dei loro uffici».

La Commissione per la riforma burocratica aveva il compito di dare indicazioni per l'attuazione della norma costituzionale; e la Regione aveva il compito, nel momento in cui approvava la sua organizzazione, di dar vita ad un ordinamento burocratico che tenesse conto del dettato costituzionale. Questo era il compito dell'Amministrazione regionale; non parlo di que-

sta Giunta soltanto, ma di tutte quelle che abbiamo avuto. Questo era il problema.

Nessuno può contestare che, nel momento in cui noi ci mettiamo a legiferare in materia di organico, di stato giuridico del personale, una cosa è che lo formuliamo sulla base di un certo ordinamento generale, altra cosa è che lo redigiamo in funzione di un'altra strutturazione. Questo, a prescindere dai lavori della Commissione burocratica. Debbo anche dire a questo proposito che voi, che dirigete la Regione, in materia di capacità autonoma di elaborazione siete evidentemente ancora molto più indietro, come risulta dal documento che ci avete presentato, dei vostri stessi colleghi di partito che questi problemi affrontano su un piano più generale. Si chiedeva, nel momento in cui si procedeva a definire l'ordinamento giuridico del personale, che si arrivasse anche a definire, con una legge, l'ordinamento degli Assessorati, uscendo dalla situazione abnorme quale quella dinanzi alla quale ci troviamo ancora oggi. Situazione tanto abnorme che si può anche avere un Assessorato della rinascita scoperto, o per meglio dire coperto soltanto *ad interim*, senza che ciò susciti nella Giunta preoccupazione, o almeno senza che appaia dagli atti della Giunta un qualche elemento di preoccupazione.

Un'altra esigenza, che ovviamente scaturiva, era, non dico di disciplinare nello stesso provvedimento la materia del trattamento economico del personale, ma di presentare contemporaneamente un altro disegno di legge per definire anche questo problema.

I due ordini del giorno pongono queste esigenze, che sarebbero dovute essere soddisfatte oggi; pongono questi problemi, che avremmo dovuto risolvere oggi, impostando la nostra discussione sulla questione generale di dare al personale una sistemazione, che invece di essere giusta e definitiva non può che essere, ancora una volta, provvisoria.

Ecco perchè affermavo che la presentazione di questi due ordini del giorno è la dimostrazione della confusa politica che presiede agli atti della Giunta. Intendo soprattutto, dopo la risposta così disinvoltata del Presidente della Giunta, cercare di portare anche io un elemento che

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

serva a chiarire come è stato possibile arrivare alla situazione dinanzi alla quale oggi ci troviamo. Con il disegno di legge in discussione la Giunta, rinunciando al suo compito indicato in modo preciso dallo Statuto, tenta di legalizzare (dico tenta, perchè, senza voler fare i profeti, dobbiamo ricordare che la definitiva legalizzazione non dipende soltanto da noi), e questo è, in fondo, l'elemento positivo della approvazione della legge, una situazione giuridicamente, possiamo dire, mostruosa che si è venuta consolidando nel corso di 14 anni. L'onorevole Presidente della Giunta ci consenta di dire che la situazione che si trascina da 14 anni è... scelga lei tra i termini «arbitrio» ed «illegalità»; in sostanza, tutto ciò che è fuori della legge, o è arbitrio o è illegalità. Questo nel corso di 14 anni è stato fatto.

Non vogliamo ora gettare la croce addosso a nessuno perchè ciò non servirebbe a niente, perchè oggetto dell'arbitrio, o della illegalità, non è qualcosa di inanimato, ma di animato; sono persone, sono cittadini; questo è l'oggetto concreto della situazione!

Per 14 anni si è proceduto fuori della legge, ed oggi, ecco l'unico elemento positivo, ripeto, si tenta, con il disegno di legge in esame, di porre la parola fine a tutto questo e dare al personale una condizione di copertura giuridica che lo salvaguardi per l'avvenire da arbitri o illegalità che, ripeto, possono essere commessi anche al di fuori della volontà individuale, ma che è l'obiettivo risultato della mancanza di norme precise. Questo è lo scopo modesto che la legge si propone; modesto perchè i compiti fondamentali sono altri. Questo è l'elemento che può farci considerare come un passo avanti anche un disegno di legge come questo, che, a dirlo nel modo più chiaro possibile, se fosse analizzato attentamente e se non riguardasse individui che hanno maturato diritti attraverso il loro lavoro, meriterebbe di essere respinto nel modo più reciso. Non si può infatti, da un punto di vista, non dico più politico, ma da un punto di vista giuridico, porre lo spolverino su fatti illegali. Se non si trattasse della vita di persone, di famiglie, se fosse un disegno di legge riguardante cose inanimate, l'atteggiamento di

tutti potrebbe essere più libero e esprimersi con maggiore coerenza.

Una domanda da porre è questa: perchè si è proceduto in questo modo? E' stato, secondo me, messo in rilievo un elemento fondamentale, ma che non coglie tutto il problema. La Giunta Corrias si inalbera, perchè la si accusa di corresponsabilità anche di tutto ciò che è stato fatto prima della sua costituzione, ma in realtà, quando parliamo della Giunta, intendiamo dire Democrazia Cristiana, partito di Governo, che ha avuto interesse (non ci si dica che ciò è falso) ad avere una amministrazione che potesse, salvo le resistenze dei singoli, come è logico, essere utilizzata ai fini della realizzazione del sottogoverno.

Il Presidente Corrias nega recisamente. Onorevole Presidente della Giunta, vogliamo scendere alla elencazione di particolari? Che interesse possiamo avere a farlo? Non abbiamo nessun interesse e perciò non lo facciamo, almeno in questo momento. Ma non si può certo affermare che l'intendimento non sia stato questo. Obiettivamente non può essere stato che questo. Quando, anzichè a una regolamentazione di un certo tipo, si arriva a una regolamentazione di altro tipo, non ci si può proporre altro scopo che di avere un apparato non protetto, non assicurato, indifeso praticamente, incerto e quindi (tranne i casi di resistenza, che sono lodevoli) obbligato a sottostare a una azione non condivisa. Questo è l'elemento messo in luce, secondo me, molto bene e contro il quale il Presidente ha polemizzato molto debolmente. Questo è l'elemento di una volontà, e in sostanza, secondo me, l'aspetto più grave di tutta la questione.

In sostanza, nel momento in cui ci si è accinti a porre mano a uno degli strumenti fondamentali dell'autonomia, e cioè l'organizzazione delle strutture regionali, non si è riusciti a vedere più in là del paradigma romano e si è creata qui la stessa struttura, centralizzando e creando un apparato che (e questo è, secondo me, l'aspetto più tragico) non è riuscito a stabilire legami con la periferia. A un ordinamento decentrato quale quello che imponevano la Costituzione e lo Statuto, si è preferito un ap-

parato accentrato, principio contro il quale, in fondo, la Regione era sorta.

L'elemento essenziale che giustifica la presentazione dell'ordine del giorno è questa carenza di spirito, di volontà autonomistica, che non è attribuibile soltanto alla prima Giunta. Oggi questa Giunta, che è l'ultima in ordine di tempo, ci presenta un disegno di legge che consolida quell'apparato centralizzato, lo rende ancora più rigido, lo rende di più difficile rottura nel momento in cui ciò dovrà essere fatto per arrivare al decentramento delle funzioni burocratiche previste dallo Statuto.

La critica, che noi non possiamo non rivolgere a questa Giunta, è di avere insistito su questa strada proprio nel momento in cui gli orientamenti nazionali, anche dei partiti ai quali fa capo la Giunta, sono volti in un'altra direzione. Noi ci auguriamo che l'ordine del giorno da noi presentato, e che trova corrispondenza in quello della maggioranza, venga approvato. Non tanto però ci auguriamo questo, quanto che le indicazioni nell'ordine del giorno contenute siano realizzate in uno spazio di tempo ragionevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soddu per illustrare il suo ordine del giorno.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme con i colleghi Masia, Arru e Soggiu abbiamo ritenuto opportuno presentare un ordine che riassume sinteticamente la sostanza delle osservazioni e delle esigenze emerse nella discussione sullo stato giuridico del personale. Queste esigenze, più che riguardare la natura delle norme in discussione, più che riguardare il vero e proprio stato giuridico del personale, riguardano l'organizzazione dell'ente regionale e della sua struttura esecutiva, cioè dell'Amministrazione regionale in tutti i suoi aspetti. Noi riteniamo, infatti, che lo stato giuridico sia soltanto una parte, forse neppure la più importante, di questo ordinamento e di questa organizzazione.

Noi siamo dell'opinione che l'approvazione di

queste norme dello stato giuridico non comprometta minimamente il dopo, cioè il provvedere successivamente a dare una struttura definitiva all'Amministrazione regionale. Siamo, infatti, convinti che lo stato giuridico si possa applicare indifferentemente ad una amministrazione decentrata come anche ad una amministrazione centralizzata. La situazione del personale non cambia, se lavora in un ufficio centralizzato di un Assessorato o se invece ha compiti delegati presso altri uffici, se la struttura cioè è molto più decentrata.

Abbiamo richiamato nell'ordine del giorno le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione perchè riteniamo che tali conclusioni riguardino, più che lo stato giuridico del personale statale, proprio l'organizzazione, i compiti, le funzioni che sono da attribuire ai dipendenti, nella propria struttura gerarchica, così come di fatto si è verificato negli Stati moderni, che hanno un nuovo tipo di amministrazione statale con compiti molto più vasti, con responsabilità addirittura politiche, di scelte politiche affidate ai dipendenti; riguardino in definitiva proprio l'adeguamento delle norme e della organizzazione della burocrazia all'evolversi della situazione politica, della struttura istituzionale che sono andati assumendo gli Stati moderni, compreso lo Stato italiano.

Più che, quindi, per questioni di stato giuridico, noi richiamiamo la riforma della pubblica amministrazione sotto l'aspetto dei compiti nuovi che sono andati emergendo; compiti che devono essere assolti dalle amministrazioni pubbliche dello Stato, della Regione, degli Enti locali, e per i quali le vecchie strutture organizzative, come anche i vecchi ordinamenti giuridici non sono più adeguati ai compiti, alle esigenze nuove.

Detto questo, è evidente che i richiami che noi facciamo al decentramento e alle deleghe per gli Enti locali da una parte e all'ordinamento e alle attribuzioni degli Assessorati e della Presidenza dall'altra, sono intimamente collegati. Noi riteniamo che non si possa parlare di decentramento, di attuazione della norma dell'articolo 44 dello Statuto speciale, senza pre-

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

disporre, contemporaneamente ad essa, l'ordinamento e le attribuzioni degli Assessorati e della Presidenza. Non si vede come si possa attuare un sano, organico e ordinato decentramento se non esiste al centro dell'Amministrazione un ordinamento chiaro, preciso che regoli tutta la materia. E' chiaro, quindi, che i due aspetti per noi sono intimamente legati e sono oggi urgenti. Riteniamo di poter chiedere l'impegno della Giunta perchè si tratta di problemi indilazionabili. Noi abbiamo un solo Assessorato costituito con legge regionale, che ha compiti e attribuzioni precise per legge, ed è quello degli enti locali. Abbiamo l'Assessorato della rinascita che, in una certa misura, può considerarsi anch'esso organizzato, ordinato nelle sue attribuzioni, anche se indirettamente, attraverso la legge numero 7, nella quale sono previsti compiti e attribuzioni. Riteniamo però che questo problema sia urgente proprio per le implicazioni che la legge numero 7 pone a tutta la struttura burocratica, amministrativa della Regione. C'è l'Istituto del coordinamento, ci sono altri istituti previsti chiaramente per l'attuazione del Piano di rinascita: ma gli istituti, per avere una pratica, una ordinata attuazione, non possono non richiedere negli altri settori dell'amministrazione una struttura chiara, organizzata e che non sia modificabile volta per volta, a seconda delle crisi che possono succedere, o delle attribuzioni che il Presidente può fare ai singoli Assessori. E' evidente, quindi, che questi due problemi debbono essere risolti nel tempo più breve, anche per poter, sulla base e in occasione dell'esame di queste norme, discutere, e applicare nella misura che si riterrà più opportuna, le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione, adeguando le riforme alle esigenze che noi liberamente e autonomamente dobbiamo avvertire come Regione autonoma.

Certo, esistono punti, anche particolari, ancora indefiniti. Si sono richiamati i servizi dell'Assessorato dell'agricoltura. Noi sappiamo, però, che anche in questo settore, dove pure esiste un decentramento, di fatto esso non è regolato da norme giuridiche precise. C'è ancora un condominio, diciamo così, in certi settori fondamen-

tali, come l'Ispettorato agrario o i Ripartimenti forestali. Così, sappiamo benissimo che le Norme di attuazione, ad esempio, prevedono il controllo della Regione su altri strumenti importanti in materia di sviluppo economico, quali possono essere le Camere di Commercio. Esse operano in settori importantissimi, fondamentali, per l'Amministrazione, come sono appunto l'industria, il commercio e l'artigianato; ma anche in questi settori, probabilmente, esiste più decentramento da parte dell'Amministrazione statale che da parte dell'Amministrazione regionale. Basti pensare che l'istruttoria delle pratiche per l'artigianato viene curata dalle Camere di Commercio per le pratiche della CASMEZ e del Ministero, mentre risulta ancora accentrata a Cagliari per quanto riguarda le pratiche della Regione, per rendersi conto immediatamente che forse in certi settori il decentramento statale è più avanti del decentramento regionale. Anche sul piano pratico, cioè, esaminando singolarmente le branche dell'Amministrazione regionale, noi ci rendiamo conto che l'ordinamento degli uffici si pone con criteri di urgenza, perchè ci sono oggi problemi urgenti da risolvere in questa materia, senza la soluzione dei quali la stessa Amministrazione regionale si troverebbe in difficoltà per molti istituti nuovi.

Io ricordo all'Assessore all'industria, presente in aula, che sono sorti nuclei di industrializzazione, aree per l'industrializzazione, controllati in un certo modo, ed ai quali partecipano i Comuni, le Province, le Camere di Commercio. Ebbene, l'Amministrazione regionale deve poter agire dentro questi nuovi istituti attraverso una sua certa organizzazione, utilizzando sì gli strumenti esistenti, ma visti in una nuova luce, o creandone dei nuovi; vedendo comunque di seguire passo passo questi problemi senza bisogno di accentrare tutta la questione a Cagliari.

Detto questo, rimane, per quanto riguarda l'illustrazione dell'ordine del giorno, la parte relativa al trattamento economico. Credo che sia superfluo dire che la questione deve essere risolta al più presto; uno stato giuridico senza trattamento economico è infatti carente, privo del suo completamento naturale. Credo che la

Giunta non abbia nessuna difficoltà ad accogliere questo impegno; in tal senso noi preghiamo appunto la Giunta di accettare l'ordine del giorno presentato da me e dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, la lettura dei due ordini del giorno presentati e illustrati poc'anzi porta indubbiamente a concludere che il secondo è più completo perchè, comprendendo gli aspetti contenuti nel primo, aggiunge anche quello relativo all'attuazione del disposto dell'articolo 44, su cui mi sono intrattenuto nel precedente intervento. Direi anche che, da un punto di vista formale, l'espressione: «l'ordinamento e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali» è più precisa di quella: «di strutture». In tal senso, ritengo che la Giunta possa accettare l'ordine del giorno Soddu e altri, che comprende, ripeto, anche gli impegni contenuti nell'altro ordine del giorno.

Vorrei però domandare ai presentatori dell'ordine del giorno un chiarimento. Nel testo si legge: «considerato che la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1962... impegna la Giunta ...», io chiedo: si desidera che il nostro provvedimento venga adottato sulla base delle conclusioni della Commissione senza attendere un provvedimento definitivo del Consiglio dei Ministri? Questo, a mio avviso, è un aspetto da chiarire. Ho precisato prima che si trattava della semplice proposta di una Commissione, come potrebbe essere una delle nostre Commissioni consiliari, e non mi pare che detta possa essere assunta come base per un nostro provvedimento di rinnovamento, di integrazione. Questo è l'aspetto che vorrei che i presentatori dell'ordine del giorno chiarissero.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, il richiamo al contenuto della relazione della Commis-

sione per la riforma della pubblica amministrazione è di carattere molto generale. La domanda del Presidente mi pare che abbia quindi una risposta implicita, ovvia. Non possiamo oggi vincolare la Giunta su una semplice relazione di Commissione, non approvata neppure dal Consiglio dei Ministri, nè potremmo vincolare domani la Giunta ad applicare le conclusioni governative per la riforma della pubblica amministrazione in maniera rigida e totale; possiamo però impegnare la Giunta a considerare i problemi che in quella relazione sono stati esposti, perchè può darsi che questo giovi a meglio organizzare anche gli uffici della Regione. Il vincolo, il richiamo stretto, non lo poniamo assolutamente; accogliamo perciò l'osservazione del Presidente quando afferma che la relazione della Commissione per la riforma della burocrazia può essere, oggi, solo una traccia. Crediamo, comunque, che si tratti di uno studio nel quale esistono parti interessanti che possono essere accolte, anche se non si tratta di un documento ufficiale.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Non ho capito se il Presidente della Giunta accoglie le nostre richieste.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Cambosu - Sotgiu Girolamo - Ghirra - Nioi. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

All'ordine del giorno Masia e altri è stato presentato un emendamento Sotgiu Girolamo - Torrente - Ghirra - Lay - Congiu del seguente tenore: «Al punto terzo aggiungere: "entro il 20 settembre"».

Il testo dell'ordine del giorno rimarrebbe perciò così: «Il trattamento economico, in aggiunta allo stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico, del personale dipendente dalla Regione entro il 20 settembre».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo per illustrare questo emendamento.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Siamo stati spinti a presentare questo emendamento in modo che risulti chiaro il motivo per cui il Presidente della Giunta non accetta l'ordine del giorno proposto da noi, che era del tutto analogo, come contenuto, a quello Masia ed altri. In realtà, l'elemento di differenza era che il nostro ordine del giorno impegnava la Giunta in modo preciso a presentare la legge per il trattamento economico del personale entro una data ben precisa, mentre l'altro non conteneva questo impegno preciso.

Se verrà approvato l'emendamento, sarà chiaro che, effettivamente, il nostro ordine del giorno non è stato accettato perchè in fondo era compreso nel secondo, come ha affermato l'onorevole Corrias; se invece l'emendamento aggiuntivo sarà respinto, risulterà chiaro che il nostro ordine del giorno non è stato accettato perchè la Giunta non vuole assumere un impegno preciso per quanto si riferisce alla presentazione del disegno di legge sul trattamento economico del personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, non sono purtroppo abile come l'onorevole Girolamo Sotgiu nel cogliere le sfumature che conducono a certe conclusioni. Ho detto che il primo ordine del giorno — mi appello al Consiglio, non alla Giunta, che a maggioranza ha votato in un certo modo — era praticamente contenuto nel secondo ordine del giorno. L'unico punto non in comune era la data del 20 settembre. Perchè non si dica che abbiamo respinto l'ordine del giorno per questo particolare, diciamo che accogliamo l'emendamento Sotgiu e altri. Dirò anzi che, se qualcuno chiede di inserire la data del 31 agosto, noi accetteremo questa data.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Ne siamo lieti.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ne siamo più lieti noi, onorevole Sotgiu!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Masia e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Sotgiu Girolamo e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un ordine del giorno Pisano - Pettinau - Arru. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Il Consiglio regionale, a chiusura della discussione generale sul disegno di legge numero 48 concernente lo "Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione"; essendo emerso dal dibattito consiliare che le norme di inquadramento previste dal disegno di legge non possano applicarsi anche nei confronti del personale addetto alla pulizia degli uffici regionali, senza il pericolo d'un rinvio pregiudizievole a tutto il personale dipendente dalla Regione che da tanto tempo attende l'entrata in vigore del provvedimento in discussione; impegna la Giunta ad elaborare e presentare sollecitamente al Consiglio un disegno di legge *ad hoc*».

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno non può essere illustrato perchè presentato dopo la chiusura della discussione generale. Siccome la approvazione di questo ordine del giorno preclude la discussione dell'articolo 24, perchè presuppone l'approvazione di un emendamento, esso verrà messo in votazione dopo la votazione dell'articolo 24. A meno che l'articolo non venga approvato, perchè in tal caso l'ordine del giorno cadrebbe.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati della Regione sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Lo stato giuridico dei salariati della Regione è regolato dalle norme riguardanti gli operai dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Il trattamento economico degli impiegati e dei salariati della Regione verrà stabilito con successiva legge regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

I ruoli degli impiegati regionali sono i seguenti:

a) ruolo amministrativo comprendente il personale che, per la natura del posto o per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni amministrative;

b) ruolo tecnico comprendente il personale che, per la natura del posto o per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni tecniche.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, *Segretario*:

Art. 3

Le carriere degli impiegati regionali, ammi-

nistrativi e tecnici, sono distinte come segue:

- carriera direttiva;
- carriera di concetto;
- carriera esecutiva;
- carriera del personale ausiliario.

La tabella seconda allegata alla presente legge stabilisce l'organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonchè le qualifiche relative a ciascuna carriera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno.

CONGIU (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Pregherei caldamente la Giunta di pronunciarsi sulla data di discussione della mozione sul Raibl.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Credevo che il suo Capogruppo lo avesse informato delle conclusioni della riunione tenuta ieri. Posso comunque assicurare che la mozione sarà discussa alla fine della discussione di questo disegno di legge.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, da parecchio tempo sono state presentate interrogazioni e interpellanze sulla legge regionale numero 39, sulla sua applicazione. In particolare, sono state presentate molte interrogazioni e interpellanze sul problema degli stagni di Cabras e di Marceddì. E' stata anche presentata una mozione, la numero 6, che riguarda in generale l'applicazione della legge numero 39. In consi-

IV LEGISLATURA

CLXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1963

derazione del fatto che la situazione si è acuita in questi giorni e l'opinione pubblica si sta vivamente interessando al problema, vorrei conoscere dal Presidente della Giunta se intende discutere la mozione o almeno fornire al Consiglio chiarimenti circa la applicazione della legge numero 39.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, non ho sott'occhio la mozione a cui allude il collega Torrente e non sono in condizioni perciò di dare i chiarimenti richiesti. Mi riservo di farlo nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Vorrei ricordare che esiste una mia proposta di legge tendente a modificare la legge n. 39. L'approvazione della proposta di legge mi pare indispensabile, anche perchè, mentre durante la passata legislatura essa non ebbe l'appoggio dei colleghi della estrema sinistra — l'onorevole Torrente riteneva che la modifica proposta fosse inopportuna e infatti proprio per l'opposizione dei comunisti essa non poté uscire dalla Commissione —, oggi devo prendere atto ...

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Non è così.

PISANO (D.C.). Ripeto ciò che ha sostenuto l'onorevole Torrente.

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Pisano, è inesatto ciò che mi attribuisce.

PISANO (D.C.). Mi consenta di parlare, poi eventualmente risponderà. Io esprimo il mio compiacimento perchè il collega Torrente si trova oggi sulle mie posizioni. Prendo atto di questo e ne sono soddisfatto. Volevo pregare l'onorevole Presidente del Consiglio di accogliere la proposta del collega Torrente e di portare, appena possibile, in discussione la proposta di legge che tende a modificare la legge numero 39.

PRESIDENTE. Posso precisare che la Commissione competente ha già esaminato la proposta di legge e siamo in attesa della relazione. La proposta dovrà poi essere sottoposta al parere della seconda Commissione. Da questo banco invito il relatore a presentare la sua relazione e la seconda Commissione a procedere all'esame della proposta il più rapidamente possibile. Dal canto mio posso assicurare che, come si è sempre fatto, appena il provvedimento avrà completato il suo iter preliminare, verrà inserito all'ordine del giorno.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 9.

La seduta è tolta alle ore 12 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1963